



**SOCIETA' DELLA SALUTE  
DELLA VALDINIEVOLE**  
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)  
Codice Fiscale 91025730473

**DELIBERAZIONE DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI  
N. 05 DEL 09.05.2018**

**Oggetto: Approvazione Regolamento di Funzionamento del Comitato di Partecipazione della SdS della Zona Valdinievole.**

- Parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000  
Il Direttore  
Dott. Claudio Bartolini  
.....  
*Firmato in originale*
- Parere favorevole di regolarità contabile del presente atto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n.267/2000.  
Il Responsabile Funzionale Area Tecnica Amministrativa  
Dott. Giovanni Natali  
.....

L'anno **DUEMILADICIOTTO** e questo giorno **NOVE** del mese di **MAGGIO** alle ore **QUINDICI** nella sala conferenze della SdS si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società della Salute convocata nelle forme previste dallo Statuto.

In riferimento al suddetto oggetto, sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

COMPONENTI		PRESENTI	ASSENTI
PELLEGRINI VALERIO	ASSESSORE DEL COMUNE DI BUGGIANO	XX	
BORGIOI MARCO	SINDACO DEL COMUNE DI CHIESINA UZZANESE	XX	
AMIDEI LISA	SINDACO DEL COMUNE DI LARCIANO	XX	
TORRIGIANI ALESSIO	SINDACO DEL COMUNE DI LAMPORECCHIO		XX
NICCOLI MARZIA	SINDACO DEL COMUNE DI MASSA E COZZILE		XX
VANNI RINALDO	SINDACO DEL COMUNE DI MONSUMMANO TERME	XX	
BRACALI HELGA	ASSESSORE DEL COMUNE DI MONTECATINI TERME	XX	
MONTAGNA SILVIA	COMMISSARIO PREFETTIZIO DEL COMUNE DI PESCIA		XX
DIOLAIUTI GILDA	SINDACO DEL COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		XX
GALLIGANI PIER LUIGI	SINDACO DEL COMUNE DI PONTE BUGGIANESE	XX	
FRANCHI RICCARDO	SINDACO DEL COMUNE DI UZZANO	XX	
BOLDRINI ROSSELLA	DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI AZIENDA AUSL TOSCANA CENTRO	XX	

IL PRESIDENTE  
Pier Luigi Galligani

IL DIRETTORE  
Claudio Bartolini

E' presente il Presidente della Consulta del Terzo Settore, Rag. Arnaldo Pieri.

Presiede la seduta **Pier Luigi Galligani**, nella sua qualità di **Presidente**.

Assiste il **Direttore della SdS Dott. Claudio Bartolini** incaricato della redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 5, punto 5.2.4. lettera c), della convenzione consortile della SdS;

Accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento indicato in oggetto.

## L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Considerato che in data 14.01.2010 con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 i Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a Nievole, Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano e l'Azienda USL 3 di Pistoia hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) del nuovo Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Richiamata la delibera della Assemblea dei Soci della SdS n. 11 del 20.07.2015 con la quale il Sindaco del Comune di Ponte Buggianese, Pier Luigi Galligani, viene eletto Presidente della Società della Salute della Valdinievole;

Visto il decreto del Vice Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 1 del 13/04/2015, con il quale il Dott. Claudio Bartolini è stato nominato Direttore del Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Richiamata la Legge Regionale Toscana n. 84 del 28.12.2015, recante il "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla LR 40/2005", che ha abrogato la Legge Regionale Toscana n. 28 del 16.03.2015, recante "Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale";

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 149 del 05.10.2017 con il quale è disposta la revoca del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 9 del 27.01.2017, e la conseguente cessazione della sospensione dell'efficacia, con decorrenza dal giorno successivo all'adozione dello stesso decreto, 06 ottobre 2017, del contratto di prestazione d'opera intellettuale per lo svolgimento della funzione di Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro, stipulato tra la Regione Toscana e il Dr. Paolo Morello Marchese e della cessazione dell'incarico del Dr. Emanuele Gori quale Commissario dell'Azienda USL Toscana Centro;

Richiamata la delibera n. 1201 del 09.10.2017 del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, in cui viene preso atto di quanto disposto dal suddetto decreto;

Preso atto della nota prot.n. 138469 del 11.10.2017 con la quale il Dr. Paolo Morello Marchese, Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, nominato con Decreto del Presidente della Giunta della Regionale Toscana n. 29 del 29.02.2016, delega la Dott.ssa Rossella Boldrini, nominata Direttore dei Servizi Sociali della AUSL Toscana Centro con delibera Aziendale n. 291 del 10.03.2016, a rappresentarlo nella Assemblea dei Soci e nella Giunta Esecutiva della Società della Salute della Valdinievole, dichiarando fin da adesso che ogni sua decisione è dallo stesso avallata e, precisando, che la presente delega è comunque relativa all'espletamento dell'attività ordinaria della Società della Salute della Valdinievole;

Visto l'art. 71 bis L.R. 40/2005 e s.m.i. comma 3 lettera c) e d) il quale prevede che la Società della Salute eserciti le funzioni di *“organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'articolo 3 septies, comma 3 del decreto delegato, individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale”* e *“organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale”*;

Considerato che la SdS con la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 28 del 10.12.2010 *“Servizi Sociali e Servizi Socio-Sanitari per la non autosufficienza e la disabilità. Assunzione della gestione diretta da parte della SDS Valdinievole”* ha assunto la gestione diretta dei sopra citati servizi a partire dal 01.01.2011;

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 3 del 01.03.2018 ad oggetto *“Servizi di Salute Mentale Adulti e Infanzia Adolescenza, Servizi per le Dipendenze di cui alle delibere dell'Assemblea dei Soci n. 13/2016 e del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro 385/2017. Prosecuzione a far data dall'01.04.2018”*;

Visto l'art. 8 dello Statuto *“Funzionamento”* (Titolo II Ordinamento, Capo II l'Assemblea dei soci) dello Statuto Consortile;

Richiamati:

- 1 l'art.14 del D.lgs.502/92, che affida alle regioni il compito di definire le modalità di presenza delle organizzazioni di volontariato e tutela all'interno delle aziende sanitarie e individua negli accordi e protocolli d'intesa lo strumento per definire gli ambiti e le modalità di collaborazione;
- 1 l'art.16 della L.R.40/2005 che stabilisce che la Giunta Regionale definisca con un proprio atto i contenuti obbligatori dei protocolli d'intesa che le organizzazioni di volontariato e tutela stipulano con le aziende.

Vista la l.r. n.75/2017 *“Disposizioni in materia di partecipazione e di tutela dell'utenza nell'ambito del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005.”*, che disciplina gli strumenti di partecipazione di livello regionale, aziendale e di zona-distretto, prevedendo, all'art.5 comma 1, la costituzione dei comitati di partecipazione aziendali e di zona distretto;

Preso atto che la delibera GRT n.177 del 26.02.2018 individua gli strumenti di attuazione di quanto previsto dalla L.R.75/2017, approvando lo *“Schema tipo di regolamento per il funzionamento dei comitati di partecipazione aziendali e di zona distretto di cui agli articoli 16 ter, comma 5 e 16 quarter, comma 5 della l.r.40/2005”* e lo *“Schema tipo di protocollo d'intesa di cui all'art.16 della l.r.40/2005”*;

Rilevata la necessità di procedere, secondo quanto indicato dalla GRT n.177/2018 soprarichiamata, all'approvazione del regolamento per il funzionamento del Comitato di Partecipazione SdS Zona Valdinievole, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale alla lettera *“A”*;

Visto l'art. 71 sexies - Assemblea dei soci della L.R. 40/2005 e s.m.i;

Visto l'art. 5 della Convenzione consortile *“Organi Consortili e Statuto”*;

Visto l'art. 8 *“Funzionamento”* (Titolo II Ordinamento, Capo II l'Assemblea dei soci) commi 1-3, dello Statuto Consortile, inerenti le modalità ed il quorum necessari per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Direttore della SdS Valdinievole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto altresì che il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs 267/2000;

Con votazione unanime dei presenti resa in forma palese;

Ciò premesso e considerato

### **DELIBERA**

1. di approvare le premesse del presente atto;
2. di approvare il regolamento per il funzionamento del comitato di partecipazione della SdS Zona Valdinievole allegato alla "A" al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;
3. di incaricare il Direttore della SdS di partecipare il suddetto regolamento alle Associazioni componenti il Comitato di partecipazione della SdS Zona Valdinievole;
4. di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento al Presidente della Consulta del Terzo Settore, al Presidente dell'ASP San Domenico di Pescia, nonché agli eventuali interessati;
5. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
6. di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di votazione separata, dall'esito **UNANIME, l'immediata eseguibilità** dell'atto ai sensi dell'art. 4 comma 2, dello Statuto della SdS Valdinievole.

## **“Regolamento per il funzionamento del Comitato di partecipazione SdS Zona Valdinievole”**

### **1. Comitato di partecipazione di zona distretto**

In ciascuna zona-distretto o società della salute, ove costituita, è istituito il comitato di partecipazione, con funzioni di consultazione e proposta in merito all'organizzazione ed erogazione dei servizi.

Come stabilito dalla lr 40/2005, all'articolo 64, la zona distretto organizza e gestisce la continuità e le risposte territoriali della integrazione sociosanitaria, compresi i servizi per la salute mentale, per le dipendenze e per la non autosufficienza. Nell'ambito territoriale della zona-distretto l'integrazione socio-sanitaria è realizzata attraverso la società della salute o mediante la stipulazione della convenzione socio-sanitaria fra l'Ausl e i Comuni.

Sempre la zona distretto, sulla base degli obiettivi e delle risorse messe a disposizione dall'azienda usl, nel rispetto degli atti di programmazione locale, governa, sulla base dei protocolli di cura e delle indicazioni dei bisogni espressi anche dalla medicina generale, i percorsi per le cure primarie, per la specialistica territoriale, per l'attività dei consultori e la continuità assistenziale ospedale- territorio.

#### **1.1 Composizione**

Il comitato di partecipazione è composto da membri designati dalle associazioni rappresentative dell'utenza, nonché dell'associazionismo di tutela, di promozione e di sostegno attivo, operanti nella comunità locale, purché non erogatori di prestazioni e che abbiano stipulato il protocollo d'intesa di cui alla lr 40/2005, articolo 16, comma 11 e che abbiano fatto espressa richiesta di far parte del Comitato.

Ogni associazione designa un rappresentante titolare ed il sostituto.

Nella zona-distretto il comitato di partecipazione, è nominato dal direttore generale, su proposta del direttore di zona. Nella società della salute, il comitato di partecipazione è nominato dal direttore della società della salute, su proposta dell'assemblea dei soci.

#### **1.2 Comitato di partecipazione sovrazonale**

Qualora il numero delle associazioni sia minore di cinque, il comitato di partecipazione può operare a livello sovrazonale, ed interessare due zone.

Il comitato di partecipazione sovrazonale è nominato dal direttore generale, d'intesa con i due direttori di zona e/o sds.

Le funzioni esercitate dal comitato sovrazonale riguardano l'ambito territoriale delle due zone.

Il Coordinatore di un comitato di partecipazione sovrazonale ha il compito di stabilire in maniera equa i luoghi di ritrovo e le modalità degli incontri in modo che non rechino svantaggio ad alcuni partecipanti.

#### **1.3 Funzioni**

Il comitato di partecipazione di zona distretto, in particolare:

- a) contribuisce alla definizione dei bisogni di salute della popolazione di riferimento, tenendo conto del profilo di salute e dei bisogni sanitari e sociali delle comunità locali;
- b) contribuisce alla programmazione delle attività ed alla progettazione dei servizi avanzando proposte per la predisposizione degli atti di programmazione e di governo, con particolare riferimento al piano integrato di salute, di cui all'articolo 21 della L.R.40/2005;

- c) monitora il rispetto delle garanzie e degli impegni indicati dalla carta dei servizi, con particolare riferimento ai percorsi di accesso e di fruibilità dei servizi, tenendo conto degli strumenti di ascolto e di valutazione partecipata e degli indicatori di qualità;
- d) esprime pareri sulla qualità e quantità delle prestazioni erogate e sulla relativa rispondenza tra queste ed i bisogni dell'utenza, avvalendosi degli strumenti di ascolto e di rilevazione;
- e) svolge attività di monitoraggio ed esprime pareri sull'efficacia delle informazioni fornite agli utenti e su ogni altra tematica attinente il rispetto dei diritti dei cittadini;
- f) promuove progetti di miglioramento sulle tematiche attinenti la qualità dei servizi sanitari e socio-sanitari e collabora alla loro realizzazione;
- g) propone iniziative per favorire corretti stili di vita ed un uso appropriato dei servizi, al fine di contribuire al processo di crescita culturale della comunità locale e al miglioramento dei determinanti sociali di salute. Favorisce la partecipazione attiva delle associazioni locali alle iniziative di empowerment individuale e di comunità al fine di migliorare le competenze e la capacità partecipativa consapevole ed informata dei cittadini in modo che siano sempre più in grado di prendere parte in modo preparato e collaborativo alle scelte in sanità.

Il comitato di partecipazione di zona distretto, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), può accedere ai dati statistici di natura epidemiologica e di attività che costituiscono il quadro di riferimento degli interventi sanitari e sociali del territorio di riferimento, al fine di sviluppare la consapevolezza nei cittadini dell'incidenza degli stili di vita corretti e della salubrità dell'ambiente sulla salute.

Al fine di assicurarne l'operatività e favorire la partecipazione dei cittadini, la zona-distretto o la società della salute, ove costituita, mette a disposizione del comitato di partecipazione locali idonei per le attività ordinarie, gli incontri pubblici e i convegni e seminari sul tema della salute.

#### **1.4 Funzionamento**

Le Associazioni che hanno sottoscritto accordi o protocolli con l'Azienda o la SdS saranno rappresentate nel Comitato da un titolare e da un supplente, comunicati nella prima riunione utile e di cui sarà dato atto nella verbalizzazione.

In ogni comitato di partecipazione di zona distretto i componenti nominano un proprio coordinatore e vice-coordinatore.

Le associazioni aderenti non possono essere rappresentate nel Comitato da dipendenti di aziende sanitarie regionali pubbliche o private, da soggetti che intrattengono rapporti di natura economica e professionale con l'azienda sanitaria e da soggetti eletti al momento in organi istituzionali.

Tutti i componenti del Comitato sono tenuti all'osservanza del dovere di riservatezza dei dati personali e sensibili di cui vengano a conoscenza, in ottemperanza alle prescrizioni del D.Lgs 196/2003, nonché a rispettare i regolamenti aziendali in materia e si possono esprimere per conto del Comitato, ottenuto l'assenso dello stesso nell'ambito delle proprie funzioni.

#### **Rappresentanti dell'Azienda o della SdS**

Alle sedute del comitato partecipa il Direttore di zona distretto/Direttore della società della salute o suo delegato per garantire la necessaria interfaccia con l'azienda sanitaria/SdS.

Il Comitato collabora insieme all'Urp alle funzioni di ascolto e tutela dei cittadini ed alla realizzazione di interventi volti al miglioramento dell'accoglienza e dei processi informativi e comunicativi tra Azienda/SdS e cittadini.

I rappresentanti aziendali o della sds non hanno diritto di voto.

Il Responsabile URP Aziendale riporta nell'ambito del Comitato di partecipazione di zona distretto le problematiche che emergono dalle sue funzioni istituzionali di ascolto e tutela dei cittadini e svolge un'attività di raccordo con le strutture aziendali anche al fine di promuovere azioni di miglioramento.

La Direzione assicura altresì la partecipazione dei propri dirigenti responsabili dei settori delle strutture organizzative necessarie allo svolgimento delle attività del Comitato di partecipazione di zona distretto. La Direzione di zona/sds, in accordo con il Coordinatore garantisce la presenza alle sedute dei responsabili delle strutture aziendali o loro delegati per l'analisi e la valutazione di problemi inerenti i servizi di loro pertinenza messi all'ordine del giorno.

### **Coordinatore e vice-coordinatore**

Il Comitato è condotto da un coordinatore che è coadiuvato da un vice-coordinatore, il quale, in assenza del coordinatore, ne svolge le funzioni.

Coordinatore e vice-coordinatore sono eletti nella prima riunione del Comitato e di norma rappresentano le associazioni di volontariato e di tutela, in modo che se il coordinatore è espressione del volontariato, il vice-coordinatore esprima le associazioni di tutela e viceversa e, nel successivo mandato, alternativamente.

Il coordinatore:

- convoca le riunioni e, in collaborazione con il vice-coordinatore, ne redige il verbale;
- avanza proposte di iniziative, da sottoporre alla discussione e all'approvazione del Comitato;
- intrattiene i rapporti interni al Comitato e, per conto del Comitato stesso, i rapporti con l'Azienda o la SdS, nell'intento di prospettare problemi nei servizi sanitari e socio-sanitari e di contribuire al miglioramento funzionale degli stessi;
- predispone una relazione annuale sui problemi affrontati, sulle risultanze ottenute e sulle iniziative svolte dal Comitato e dalle associazioni ivi rappresentate, tramite la collaborazione delle medesime: tale relazione, sarà presentata in una riunione dedicata, alla quale saranno invitati il Direttore generale ed il Direttore sanitario.

Per una maggiore funzionalità, anche in riferimento alla numerosità delle associazioni e alla complessità delle problematiche, il Comitato può organizzarsi in ulteriori articolazioni e/o gruppi di lavoro.

La seduta di insediamento del Comitato è convocata dal Direttore di zona distretto e nella società della salute dal direttore della SdS. Il coordinatore ed il vice-coordinatore sono eletti con voto segreto, dalla maggioranza dei membri facenti parte del Comitato, garantendo di norma la compresenza e l'alternanza, nelle suddette funzioni delle associazioni di tutela e di volontariato.

I membri del Comitato vengono rinnovati ogni 5 anni; i membri possono essere confermati.

E' comunque facoltà delle associazioni sostituire i propri rappresentanti quando se ne presenti la necessità.

I membri del Comitato sono tenuti a garantire una continuità di presenza, se risultano assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive, ne consegue la segnalazione ai soggetti designanti e la decadenza.

La zona-distretto assicura il supporto di segreteria al Comitato di partecipazione svolgendo compiti, quali: la trasmissione delle comunicazioni, la tenuta degli archivi, l'individuazione dei locali necessari allo svolgimento delle attività del Comitato.

### **Svolgimento riunioni**

Il Comitato viene riunito almeno ogni tre mesi e tutte le volte che il coordinatore o almeno tre associazioni lo ritengano opportuno, motivandone formale richiesta.

La riunione del Comitato è valida in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei componenti, in seconda convocazione diviene valida con la presenza di almeno un terzo dei rappresentanti delle associazioni aventi diritto.

La riunione si svolge secondo un ordine del giorno comunicato con la convocazione; agli incontri possono essere invitati dal coordinatore del Comitato dipendenti dell'Azienda o SdS, utenti, altri soggetti per la discussione di argomenti o problematiche inerenti le competenze del Comitato.

In occasione della trattazione di argomenti di particolare rilevanza o di speciale importanza per la vita della collettività locale, d'intesa con l'Azienda o la SdS, il Comitato può essere convocato relativamente alla discussione su tali argomenti, sotto la forma di un'assemblea aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini con diritto di parola.

Possono inoltre essere invitati a prendere parte ai lavori del Comitato, con diritto di intervento altre figure istituzionali (amministratori pubblici, dirigenti, tecnici, esperti..) in relazione alle tematiche affrontate.

### **Atti del comitato e votazioni**

Il Comitato adotta deliberazioni, pareri e proposte, registrati a verbale.

Le decisioni, di cui sopra, sono assunte con votazioni a scrutinio palese, salvo nel caso in cui ciò implichi un apprezzamento discrezionale su di una persona e in tutti quei casi in cui la votazione segreta venga richiesta ed approvata dal Comitato.

Le decisioni risultano approvate con il voto favorevole di almeno la metà più 1 dei presenti aventi diritto di voto.

Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato si può articolare in gruppi, secondo le tematiche affrontate avvalendosi anche di soggetti esterni, esperti per la materia. Ogni gruppo/tavolo di lavoro individua al proprio interno un referente, stabilisce il calendario dei propri lavori, relaziona periodicamente al Comitato.

### **Supporti al funzionamento del Comitato**

La zona distretto si impegna a mettere a disposizione del Comitato idonei locali all'interno delle proprie strutture o, nell'impossibilità di reperirli, a consentire comunque, l'utilizzo di alcuni spazi.

La zona distretto assicura il supporto di segreteria al Comitato di partecipazione.

L'Azienda mette a disposizione del Comitato i seguenti documenti:

- relazione sanitaria aziendale
- relazione annuale di pubblica tutela
- reportistica su segnalazioni, reclami
- dati su monitoraggio tempi di attesa
- risultati delle indagini di gradimento rivolte agli utenti sui servizi offerti dal SSR
- risultati delle indagini sul clima interno
- aggiornamento carta dei servizi
- atti di programmazione aziendale importanti per la cittadinanza

Vengono resi pubblici sul sito web dell'Azienda il regolamento del Comitato, nonché l'organizzazione, le funzioni e le attività del Comitato stesso.



Al fine di assicurare un confronto diretto con la popolazione le zone distretto e le società della salute, d'intesa con il comitato di partecipazione, promuovono almeno due incontri pubblici l'anno, in cui è prevista la presenza dell'assessore regionale competente per il diritto alla salute, del direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale e dell'Azienda ospedaliero-universitaria, nonché del Direttore della programmazione di area vasta e della conferenza zonale integrata.

I comitati di partecipazione di zona-distretto sono costituiti, o si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 16 quater.

Il consiglio dei cittadini per la salute e i comitati aziendali di partecipazione iniziano ad operare dall'anno 2018, e comunque non oltre la data del 30 giugno 2018.

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
**Pier Luigi Galligani**  
*Firmato in originale*

**IL DIRETTORE**  
**Claudio Bartolini**  
*Firmato in originale*

---

**PUBBLICAZIONE**

(Art.124, comma 1°, D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 e art. 4 comma 2 Statuto della SdS)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio il 09.05.2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il DIRETTORE della SdS Valdinievole  
Dott. Claudio Bartolini

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Pubblicato all'Albo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Il DIRETTORE della SdS Valdinievole  
Dott. Claudio Bartolini

---

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Pescia, .....

L'Ufficio di Segreteria

---

**ESECUTIVITA'**

Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio ai sensi dell'art.134, comma 3° del D. Lgs 18.08.2000 n.267.

Pescia, .....

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267.

Pescia, 09.05.2018

Il DIRETTORE della SdS Valdinievole  
Dott. Claudio Bartolini